

proposta di regolamento n. 6/17

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 3 luglio 2017

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di regolamento è finalizzata a conciliare, in diverse zone del litorale marchigiano, l'esigenza primaria di garantire la sicurezza in mare dei bagnanti e gli interessi dei titolari degli stabilimenti balneari i quali si vedono costretti, anche quest'anno, a pagare la quota stagionale per garantire il servizio obbligatorio di salvataggio, pur avendo perso in tutto o in parte, a causa dell'erosione costiera, la disponibilità del tratto di arenile oggetto della concessione sul quale poter collocare le attrezzature indispensabili a garantire alla clientela il servizio di balneazione.

Le strutture balneari in questione, non potendo disporre durante la stagione estiva appena iniziata, di una fascia di spiaggia da utilizzare per il posizionamento di lettini, ombrelloni etc., subiranno un inevitabile calo della mole di lavoro e degli introiti da esso derivanti, generando quindi uno squilibrio nel rapporto tra fruitori effettivi della spiaggia, e quindi numero di attrezzature atte ad ospitarli, e oneri da pagare per il servizio obbligatorio di salvataggio in mare.

E' quindi indispensabile trovare quanto prima soluzioni che alleggeriscano la spesa obbligatoria per la sicurezza in mare dei bagnanti a carico dei titolari degli stabilimenti balneari che non sono più in grado, a causa delle mareggiate invernali, di garantire il servizio di balneazione nel tratto di mare antistante.

Il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, nella sua attuale formulazione, prevede all'articolo 2 bis che gli stabilimenti balneari non sono tenuti a svolgere attività di assistenza alla balneazione qualora decidano di rimanere aperti, nei mesi precedenti o successivi alla stagione estiva, esclusivamente per fini elioterapici, collegando quindi indirettamente l'onere di garantire il suddetto servizio all'effettivo svolgimento dell'attività di balneazione da parte dei clienti (comma 6); viene inoltre attribuita alle amministrazioni comunali, d'intesa con l'Autorità marittima competente per territorio, la possibilità di derogare alla disciplina ordinaria che regola il servizio di salvataggio in mare (comma 5).

Anche la vicina regione Emilia Romagna che regola ogni anno il servizio di salvataggio a mare tramite ordinanza balneare, nelle ordinanze n. 1/2016 e 1/2017 attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvataggio, previa consultazione preventiva delle Capitanerie di porto territorialmente competenti e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

La proposta di regolamento in esame si compone di un solo articolo che modifica l'articolo 2 bis nel senso sopra ampiamente evidenziato.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto che l'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" che, all'articolo 2 bis, pone a carico dei titolari degli stabilimenti balneari l'onere di garantire il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo modalità indicate dall'Autorità marittima (comma 1); attribuisce ai Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, la facoltà di prevedere deroghe allo svolgimento di tale servizio, d'intesa con l'Autorità marittima (comma 5) e infine dispone che gli stabilimenti balneari, quando rimangono aperti per esclusivi fini elioterapici, non sono tenuti ad

assicurare alla clientela il servizio di salvataggio (comma 6);

Considerato che, in alcune località della costa marchigiana, l'erosione costiera provocata dalle mareggiate invernali ha reso praticamente impossibile lo svolgimento dell'attività di balneazione in diversi tratti del litorale marittimo dato in concessione ai privati;

Ritenuto che i titolari di tali stabilimenti balneari si vedono, a tutt'oggi, costretti a sostenere importanti oneri finanziari per garantire la sicurezza obbligatoria dei bagnanti, pur non potendo ormai disporre di un tratto di spiaggia idoneo a collocare le attrezzature (lettini, ombrelloni) indispensabili per garantire alla clientela il servizio di balneazione;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere regionale Francesco Giacinti;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative'".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”****Art. 1**

(Modifica dell’articolo 2 bis del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

“6 bis. I Comuni possono altresì individuare, d’intesa con l’Autorità marittima competente, eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvataggio qualora, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, sia divenuta impossibile, in tutto o in parte, l’attività di balneazione.”.